

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE, LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Proc. n. 8/2025 promosso dalla

- **BOCCIOFILA SAN GIORGESE A.S.D.**, Codice VTO021027 del Comitato Regionale Piemonte;

P R E M E S S O

- che è pervenuto ricorso della società epigrafata relativo alla gara di Prima Categoria, Gir. Ovest, specialità Volo, tra la Bocciofila San Giorgio e la Bocciofila Masera, tenutasi presso il Bocciodromo della Soc. Masera a Domodossola in data 22.11.2025;
- che il ricorso è tempestivo perché trasmesso il 25.11.2025, ossia entro tre giorni successivi alla partita;
- che sono stati acquisiti documenti ufficiali della gara tra cui il referto arbitrale;
- che nel ricorso viene riferito l'errore tecnico-arbitrale del Direttore di gara, sig. TORI, il quale avrebbe applicato il regolamento dei campionati A-A2-B nella suddetta partita di prima Categoria. Nel menzionato regolamento è prescritto che *“In ogni partita tradizionale (individuale, coppia e terna), ogni formazione potrà colpire ed annullare al massimo 2 volte il pallino in ogni partita (...)”*;
- che la suindicata regola di gioco non è prevista per le partite dei campionati di Categoria, come nel caso in esame;
- che lo stesso Direttore di Gara ha ammesso l'errore nel proprio referto;
- che, pertanto, il regolare svolgimento della partita non è stato garantito, essendo stata applicata una disposizione errata che potrebbe avere avvantaggiato una squadra rispetto alla sua antagonista o uno o più atleti rispetto ad altri (come peraltro dedotto da parte ricorrente), frustrando così la correttezza del gioco;
- che l'art. 13 del Regolamento di Giustizia e Disciplina Fib attribuisce la competenza al Giudice Sportivo Nazionale e Territoriale *«su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative ad: a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati»*;
- che il risultato dell'incontro in esame, viziato da errore tecnico arbitrale, deve essere revocato e non omologato;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- pronuncia la NON OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA PARTITA tra la Bocciofila San Giorgio e la Bocciofila Masera del 22.11.2025;

- dispone la RIPETIZIONE DELL'INCONTRO.

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 10 Dicembre 2025

Il Giudice Sportivo (Avv. Federico Freni)